

Art. 602: LA CASSAZIONE SI E' ESPRESSA COSI'

Tra i requisiti formali del testamento olografo (costituiti, a norma dell'art. 602 c.c., dalla sua totale autografia, dall'apposizione della data - per la quale non e' richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell'atto - e dalla sottoscrizione in calce - che puo' anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore) non e' compreso quella regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore.

Cassazione civile sez. II, 28 ottobre 1994, n. 8899
Vita not. 1995, 834

Tra i requisiti formali del testamento olografo (costituiti, a norma dell'art. 602 c.c., dalla sua totale autografia, dall'opposizione della data - per la quale non e' richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell'atto - e dalla sottoscrizione in calce - che puo' anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore -) non e' compreso quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore.

Cassazione civile sez. II, 28 ottobre 1994, n. 8899
Giust. civ. Mass. 1994,1301 (s.m.)

E' valido il testamento olografo nel quale il testatore, nell'istituire erede la propria moglie - precisandone anche il nome e cognome -, sottoscriva la scheda indicando il proprio nome e l'iniziale del cognome, essendo il tal caso la sottoscrizione idonea ad individuare con certezza la persona del testatore.

Corte appello Cagliari, 15 gennaio 1993
Riv. giur. Sarda 1996, 364 nota (LOSENGO)

E' valido il testamento olografo nel quale il testatore abbia apposto una sottoscrizione autografa indicante il prenome e la sola lettera iniziale del cognome (nella specie: Francesco M...) e non ha rilevanza che un terzo, in epoca successiva alla redazione del testamento, abbia completato la sottoscrizione apponendo nella scheda le altre lettere del cognome del testatore.

Corte Appello Cagliari, 15 gennaio 1993
Riv. giur. Sarda 1996, 364 nota (LOSENGO)

L'invalidità del testamento olografo non si trasmette automaticamente al codicillo aggiunto alla scheda testamentaria.

Cassazione civile sez. II, 1 aprile 1992, n. 3950
Foro it. 1993,I, 194 Riv. notar. 1993, 714

Il testatore che, a causa del suo stato di salute o per carenza di istruzione, redige il testamento olografo con l'aiuto di altra persona che gli guida la mano, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, tuttavia, cio' comporta la mancanza dell'autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale si richiede che data, testo dell'atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore.

Cassazione civile sez. II, 10 luglio 1991, n. 7636
Giur. it. 1993,I,1, 197 nota (STRINA) Riv. notar. 1992,1300

La valida sottoscrizione del testamento olografo che deve generalmente essere fatta con la indicazione del nome e del cognome, puo' anche essere fatta con equipollenti - nella specie con la indicazione di "mamma" - ove sia di sicuro affidamento per la riferibilità dell'autografo.

Cassazione civile sez. II, 21 ottobre 1992, n. 11504

Giust. civ. 1993,I, 631 osser. (AZZARITI) Nuova giur. civ. commentata 1993,I, 803 nota (COSTA) Vita not. 1993, 849

La validità del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 c.c., esige l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto o in parte opera di altra persona, ancorché si tratti di mero aiuto o guida della mano, per sopperire alla carenza d'istruzione od allo stato di salute del testatore.

Cassazione civile sez. II, 10 luglio 1991 n. 7636,

Giust. civ. 1992, I,747 (nota). Giur. it. 1992, I,1,104. Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7

E' valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione (nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza).

Cassazione civile sez. II, 7 gennaio 1992 n. 32,

Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 1 Giust. civ. 1992, I,1495 (nota). Giur. it. 1992, I,1,1470. Vita not. 1992, 637.

Poiche' l'art. 602 c.c. respingendo ogni rigore formale riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non e' fatta con l'indicazione del nome e cognome, perché designi con certezza la persona del testatore, deve ritenersi valida la manifestazione della volontà testamentaria in uno scritto avente forma di lettera, sottoscritto con l'indicazione del rapporto di parentela con i beneficiari delle disposizioni quando comporti la certezza sull'identità della persona del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici del merito i quali avevano desunto la certezza dell'identità della testatrice in base al collegamento della sottoscrizione, mediante il termine "mamma", con altri elementi inseriti nella scrittura, quali la destinazione dello scritto "ai cari figli", la specificazione di fatti compiuti e di spese sopportate dagli stessi nell'interesse della genitrice, la rievocazione di altre vicende familiari, nonché la disposizione della "casa" unico bene del patrimonio della testatrice).

Cassazione civile sez. II, 21 ottobre 1992 n. 11504,

Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 10.

L'omessa o incompleta indicazione della data comporta, ai sensi del combinato disposto degli art. 602 e 606 c.c. l'annullabilità del testamento olografo, indipendentemente dall'incidenza in concreto di tale omissione o incompletezza sui rapporti giuridici derivanti alle disposizioni testamentarie; ne' la data del testamento olografo, trattandosi di un requisito di forma, può essere ricavata "aliunde" da elementi estranei all'atto.

Cassazione civile, sez. II, 9 dicembre 1988 n. 6682,

Riv. notar. 1990, 184.

Per il combinato disposto degli art. 602 e 606 c.c., l'omessa o l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilita' del testamento olografo, la quale puo' essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione, da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validita' dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi "aliunde" da elementi estranei all'atto, ne' l'invalidita' del testamento puo' essere subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.

Cassazione civile, sez. II, 9 dicembre 1988 n. 6682,

Nuova giur. civ. commentata 1989, I,597 (nota). Vita not. 1988, 1181.

La suggestione provocata dal pericolo di un disastro in un viaggio aereo, se e' valido motivo per la redazione di un testamento, poi non modificato al rientro in sede, non ne determina la inefficacia a causa di una alterata situazione psichica del "de cuius" all'atto della sua redazione.

Tribunale Viterbo 14 aprile 1987,

Giur. merito 1988, 767 (nota).

Per il combinato disposto dagli art. 602 e 606 c.c., l'omessa o l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilita' del testamento olografo, la quale puo' essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validita' dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi "aliunde" da elementi estranei all'atto, ne' l'invalidita' del testamento puo' essere subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.

Cassazione civile, sez. II, 9 dicembre 1988 n. 6682,

Giust. civ. Mass. 1988, fasc.12.

La data, nel testamento olografo, puo' essere apposta in ogni parte della scheda e puo' anche precedere le stesse disposizioni di ultima volonta'. Pertanto, non essendo richiesta per la validita' del testamento olografo l'unicita' del contesto, ma essendo in facolta' del testatore redigerlo in piu' tempi, in tal caso, la data apposta nella parte della scheda contenente le disposizioni stese per prime soddisfa il relativo requisito, ai fini della perfezione del testamento, anche riguardo alle disposizioni introdotte successivamente, siccome parte dell'unica scheda, cui nella sua interezza la data e' riferibile.

Cassazione civile, sez. II, 31 luglio 1987 n. 6641,

Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 7

Il testamento olografo puo' essere redatto validamente in piu' momenti successivi, anche mediante l'utilizzazione della medesima scheda (nella specie la Cassazione ha ritenuto irrilevante l'indagine sull'autografia della data apposta in calce al primo testamento in considerazione della presenza nel medesimo contesto di una postilla autografa, datata e sottoscritta).

Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1985 n. 2074,

Giur. it. 1986, I,1,470. Riv. notar. 1986, 744.

Poiche' nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, e' configurabile la formazione progressiva di esso, con la conseguenza che e' valido l'olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volonta' di imprimere a tali scritti il carattere di testamento.

Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1985 n. 2074,

Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 3

Nell'interpretazione di un testamento olografo, la personalita', la condizione sociale o culturale e l'eta' del testatore sono elementi utilizzabili in caso di dubbio sulla portata delle disposizioni testamentarie, espresse in modo improprio o ambiguo, integrando un criterio ermeneutico consentito dall'art. 1362 c.c., e particolarmente rilevante in materia di negozi mortis causa, richiedenti un'indagine penetrante sull'effettiva volonta' del relativo autore.

**Cassazione civile, sez. II, 6 luglio 1984 n. 3972,
Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 7**

Il codicillo, aggiunto ad un testamento olografo, se e' anch'esso autografo, datato e sottoscritto dal testatore, rientra nell'ampio concetto di testamento olografo, la cui efficacia non e' automaticamente esclusa dalla invalidita' ex art. 624 c.c. dell'altro testamento cui si riferisce, ove, per il principio della conservazione del testamento, la precedente disposizione oggetto del riferimento, sebbene inficiata dalla non corrispondenza alla volonta' effettiva, risulti presente alla coscienza del testatore nel momento in cui, con volonta' non viziata, ha redatto il codicillo in calce alla stessa.

**Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 1981 n. 5480,
Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 10.**

Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullita', le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validita' dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilita' di confusioni, salva la necessita', la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarita' e validita' del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ecc.

**Cassazione civile, sez. II, 14 febbraio 1980 n. 1112,
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 2.**

L'alterazione, ad opera di terzi, della data del testamento olografo non rientra nella previsione dell'art. 602 c.c. e puo' essere accertata unicamente mediante querela di falso.

**Cassazione civile, sez. II, 5 aprile 1978 n. 1570,
Foro it. 1979, 1552, I**